

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] - nato il [OMISSIS] a [OMISSIS], C.F.: [OMISSIS] del Foro di Ragusa, avverso la decisione in data 18/7/17, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Fausto Amadei;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

1) I fatti del procedimento che hanno portato alla decisione impugnata, non sono contestati nella loro sussistenza e risultano comunque documentalmente provati:

- l'avv. [RICORRENTE] fu nominato tutore di [TIZIO] - nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] - con provvedimento del Giudice Tutelare in data 24.11.14;

- il 24.12.2015 il ricorrente presentò alla [BANCA] di Ragusa copia del proprio ricorso 3.12.17 e del pedissequo decreto in data 17.12.15, col quale il G.T. lo autorizzava a prelevare, dal deposito intestato al tutelato, la somma di € 25.000,00; il funzionario della banca, prima di eseguire l'operazione, inviò copia dell'atto alla Cancelleria la quale, immediatamente, riferì che il provvedimento non era mai stato emesso né il ricorso depositato;

- il 7.1.16 l'avv. [RICORRENTE] venne convocato dal G.T. di Ragusa al quale confermò di aver eseguito il falso; in data 20.1.16 fu rimosso dall'incarico e gli atti vennero inviati alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine che, informato il ricorrente della facoltà di depositare note difensive, trasmise la documentazione al CDD di Catania;

- all'esito della attività istruttoria di rito è stato formulato il seguente capo di incolpazione:

"l'avv. [RICORRENTE] in violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza previsti dall'art. 9 cod. deontologico; del dovere di fedeltà statuito dall'art. 10 cod. deont.; dei doveri di coscienza e diligenza di cui all'art. 12 del cod. deont.; del dovere di verità ex art. 50 cod. deont.:

a) formava un falso provvedimento, apparentemente emesso in data 17.12.2015 dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Ragusa, con cui veniva autorizzato al prelievo della somma di € 25.000,000 dal conto corrente n. [OMISSIS] acceso con vincolo pupillare a nome del tutelato presso l'agenzia di Ragusa della [BANCA] S.p.A.;

b) formava, in calce al provvedimento di cui sub a), una falsa attestazione di copia conforme apparentemente rilasciata in data 23/12/2015 dal Tribunale di Ragusa;

c) contraffaceva impronte del sigillo del "Tribunale Civile e Penale di Ragusa".

In Ragusa in data anteriore e prossima al 23/12/15;

- nel corso della seduta del 18.7.17 l'avv. [RICORRENTE], difeso dall'avv. [OMISSIS], ha depositato la propria memoria difensiva ove ha nuovamente ammesso la propria responsabilità ma ha anche illustrato la situazione personale, familiare e morale in cui era precipitato nel novembre 2013, allorché fu arrestato dall'autorità giudiziaria maltese che lo riteneva coinvolto in un'associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe e ad introdurre monete false, salvo poi, quando oramai la notizia aveva avuto ampia diffusione anche nella cronaca, scagionarlo in data 18.12.13 (copia informale della sentenza n. [OMISSIS]/13 è stata allegata dal ricorrente alla memoria depositata avanti al CDD in data 17.7.17);

- all'esito dell'attività istruttoria, il CDD:

i) richiamata la giurisprudenza secondo la quale l'attività svolta dall'avvocato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizionale è assimilabile a quella posta in essere nei procedimenti giudiziari;

ii) richiamata la decisione delle SS.UU. n. 17720 del 18.7.17 in tema di "tipizzazione della condotta disciplinare";

iii) ravvisata la sussistenza del dolo, la sua intensità e le modalità utilizzate per porre in essere l'azione illecita, ha ritenuto applicabile la sanzione aggravata di cui all'art. 50 CDF ed ha comminato la radiazione.

2) La decisione, è stata depositata in data 31.7.17 e comunicata in pari data all'incolpato, il quale, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso inviato a mezzo pec 29.9.17 al CDD di Catania.

I motivi addotti invocano la erronea applicazione degli artt. 21 e 50 CDF e la "*eccessività della sanzione disciplinare inflitta*"; si sostiene infatti che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe commesso i fatti accertati al di fuori dell'ambito processuale e che non si sarebbe tenuto conto, ai fini della individuazione della sanzione adeguata e proporzionale, del comportamento collaborativo dell'incolpato e della circostanza che nessun pregiudizio è derivato all'interdetto né alcun vantaggio al ricorrente il quale, come dichiarato, "*da uomo disperato*" ha "*commesso un'azione disperata*".

Le conclusioni del ricorrente invocano la riforma della decisione impugnata in senso più favorevole e quindi l'applicazione di una sanzione più mite.

DIRITTO

a) Erronea applicazione dell'art. 50 CDF

Come sopra accennato il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 50 CDF, poiché ritiene che la condotta posta in essere, esuli dall'ambito processuale; l'argomentazione è infondata: **i)** l'art. 50 CDF non parla di processo, bensì di "procedimento", per cui risulta del tutto ragionevole che la condotta di rilievo deontologico possa essere valutata anche al di fuori dello stretto ambito processuale; **ii)** come rilevato dal CDD, con argomentazione che si condivide, l'avv. [RICORRENTE], in assenza di qualsiasi vincolo di natura parentale, è stato nominato tutore dal G.T. in ragione dell'attività professionale svolta; **iii)** in ogni caso, le norme deontologiche colpiscono i comportamenti del professionista anche al di fuori dell'esercizio di attività professionale, sanzionando le condotte tenute nell'ambito della vita privata che compromettano la reputazione personale o l'immagine della classe forense (art. 2, co. 1 CDF) (per tutte: Cass. SS.UU. n.4994/2018; CNF n. 52/18; CNF n. 128/15, ove si legge: "*L'avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista,*

approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l'obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico”).

b) Individuazione della sanzione.

I fatti che hanno portato il CDD a decidere per la radiazione dell'avv. [RICORRENTE] non sono in contestazione e sono di una estrema gravità, anche in ragione del discredito che deriva alla categoria.

Nella fattispecie, giova ricordarlo, l'avv. [RICORRENTE] ha steso un ricorso finalizzato al prelievo dal conto del “tutelato” di € 25.000,00; ha redatto in calce, ed a mano, il provvedimento del Giudice; ha falsificato la firma dello stesso G.T.; ha falsificato i timbri e le date di deposito, le firme del cancelliere, il sigillo del Tribunale e la certificazione di autenticità della copia; ha scelto il 24 dicembre per presentarsi in banca a riscuotere.

A ciò si aggiunga che la complessità della falsificazione non può essere stata il frutto di un momentaneo impulso non represso, ma la realizzazione di un'idea pensata, sviluppata e quindi realizzata probabilmente nel corso di qualche giorno; per contro, il mancato buon fine della “truffa” non è dipeso dalla volontà del ricorrente ma dalla diligente prudenza del cassiere che ha verificato prima di eseguire.

Rimane quindi solo da valutare la richiesta del ricorrente mirata alla determinazione di una sanzione più lieve rispetto alla radiazione inflitta.

Si è più volte affermato che:

“La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato.” (CNF 27.8.18 n. 96).

La radiazione presuppone l'accertamento di violazioni tanto gravi da generare il convincimento che l'incolpato abbia definitivamente perso quei requisiti di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro che devono ispirare, in ogni circostanza, il comportamento dell'avvocato.

Nella fattispecie, non si può ignorare come l'incolpato non abbia precedenti di alcun genere ed abbia tenuto, immediatamente dopo la contestazione dell'illecito, un comportamento collaborativo sia con il Giudice Tutelare che nel corso dell'intero procedimento disciplinare, riconoscendo di aver *“commesso, da uomo disperato, un'azione disperata”*.

Fra i documenti dimessi nel corso del procedimento avanti al CDD compare la decisione del Tribunale di Malta del 18.12.13 che, alla luce delle prove raccolte, riconosce che non sussistano prove idonee ad incriminare l'avv. [RICORRENTE] e ne dispone la scarcerazione, cui era stato comunque sottoposto il ricorrente; è stato anche dimostrato come tale evento abbia avuto una certa diffusione mediatica, specie sui quotidiani locali.

La circostanza non fa venir meno la gravità della violazione commessa ma, letta insieme alla citata mancanza di precedenti ed all'immediato riconoscimento di colpevolezza, genera il fondato dubbio, in favore dell'incolpato, che nell'avv. [RICORRENTE] non siano definitivamente scomparsi i requisiti irrinunciabili che legittimano la iscrizione all'Albo, ma che, in quella particolare circostanza, le condizioni personali in cui è venuto a trovarsi siano momentaneamente prevalse sui doveri di cui all'art. 9 del nuovo CDF.

Le considerazioni che precedono, nel loro complesso considerate, portano al convincimento che la sanzione possa essere ridotta alla sospensione per la durata di anni cinque in applicazione dell'art. 22 co. 1° CDF.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n.37, nonché, in particolare, il terzo comma del citato art. 50 R.D. n. 1578/1933,

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, applica la sanzione della sospensione per anni cinque;

-dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 aprile 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria